

**RICHIESTA DI ISTRUZIONE PARENTALE
(genitori – Scuola Primaria/Secondaria)**

Documento n. D 07	Rev. 00	Data 01/09/2015	Pag. 1	di 2
-----------------------------	------------	--------------------	-----------	---------

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo
di Cuveglio**

Oggetto: Richiesta istruzione parentale per _____:
a.s. _____

Io sottoscritto/a _____

padre/madre dell'alunno/a _____

nato a _____ il _____

che frequenterà/frequentante la classe (barrare le caselle con una "X")

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 sezione

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

della scuola:

Primaria

Cuveglio "D. Alighieri"	Cuvio "U.Mascioni"	Rancio "Caduti per la Patria"
-------------------------	--------------------	-------------------------------

Sec. 1° G.

Cuveglio "G. Marconi"

Dichiaro

1. di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione di mio/a figlio/a / dell'alunno/a in oggetto per i seguenti motivi

2. Titolo di studio padre _____

Titolo di studio madre _____

3. che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____,
con indirizzo _____;

4. che sosterrà l'esame di stato/idoneità presso la Scuola _____,
con indirizzo _____ e che si
impegna a comunicare per tempo a codesto istituto un eventuale spostamento di sede di detto esame.

Allego i seguenti documenti:

_____.

Cordiali saluti,

_____ data _____

Firma



ISTITUTO COMPRENSIVO - CUVEGLIO

**RICHIESTA DI ISTRUZIONE PARENTALE
(genitori – Scuola Primaria/Secondaria)**

Documento n.
D 07

Rev.
00

Data
01/09/2015

Pag. di
2 2

Riservato all'Ufficio

Prot. n° _____ Data _____

Il Dirigente Scolastico,

Letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata

SI ACCOGLIE NON SI ACCOGLIE

Data _____

IL Dirigente Scolastico
(prof.ssa Emanuela Sonzini)

NOTE PER IL RICHIEDENTE

La scuola familiare

La Scuola Familiare è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte. Contrariamente a quello che si crede, in Italia ad essere obbligatorio è il grado d'istruzione minimo da raggiungere e non la frequenza scolastica.

La Costituzione italiana recita appunto così:

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (...).

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece. Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Decreto Legislativo 297/94

(...) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "a tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione didattica di competenza ogni anno per l'anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l'inizio effettivo della scuola.

Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatta richiesta) anche l'autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori. E' sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. E' un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

ESAMI DI IDONEITA'

L'ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010, oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) All'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L. vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L. vo 15 aprile 2005, n. 76).

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità'

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...)